

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO PER LA RUMOROSITÀ DEGLI AVVENTORI IN SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica Dipartimento Commercio Dipartimento Corpo di Polizia Locale

Aggiornamento aprile 2024



1. PREMESSA

Una significativa fonte di rumorosità che caratterizza il fenomeno della c.d. Movida riguarda il vociare degli avventori dei locali di somministrazione alimenti e bevande, all'interno dei locali, nelle aree esterne adibite a superficie di somministrazione e sia in prossimità dei locali che delle aree esterne.

Tuttavia tale fonte di rumorosità risulta di difficile valutazione in quanto rappresenta una sorgente rumorosa avente carattere di casualità o pseudocausalità, oltre ad essere fortemente condizionata dal contesto ambientale.

Il Piano di Risanamento Acustico comunale per l'inquinamento acustico legato ai fenomeni di "movida", redatto ai sensi dell'art. 7 della L. n. 447/1995 e dell'art. 13 della L.R. n. 52/2000 è stato approvato dalla Città con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144/2021 del 1 marzo 2021.

Tale Piano prevede quale specifica linea d'intervento la riduzione della rumorosità degli avventori, sia nei pressi dei locali che in spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande e prevede anche, in applicazione delle specifiche disposizioni regionali richiamate al punto 2 del presente Protocollo Operativo, una serie di azioni per l'attuazione di tale linea di intervento.

Fra tali azioni, al §3.2.3 del Piano, si prevede al punto n. 3: "la definizione e l'applicazione di protocolli per la redazione, la verifica e il monitoraggio delle Valutazioni previsionali di impatto acustico, approfondendo le modalità di valutazione dell'impatto acustico connesso alla rumorosità legata alla presenza di spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande e al vociare delle persone che stazionino eventualmente nelle immediate vicinanze del locale in periodo serale e notturno."

In accoglimento del ricorso avanzato da un gruppo di abitanti del quartiere di San Salvario, la Corte di Appello di Torino ha emesso Ordinanza nei confronti della Città di Torino di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità, fissando come termine perentorio la scadenza di sei mesi dalla pubblicazione della Sentenza (Sentenza n. 1198/2022, pubblicata il 13



ottobre 2022), la Città di Torino ha approvato il Piano di Governo della notte "con l'obiettivo di garantire sia la salute dei cittadini residenti e la sicurezza dei frequentatori delle aree della movida, sia le attività economiche degli operatori del divertimento e la distribuzione più adatta dei servizi" (in riferimento alle Delibere della Giunta Comunale n. 249 del 15 maggio 2023, n. 344 del 13 giugno 2023 e n. 385 del 29 giugno 2023 – in narrativa pag. 3 c. 2). La Giunta Comunale ha previsto, nell'ambito di un quadro organico di misure da adottare per l'attuazione del Piano di Governo della notte, di introdurre specifiche disposizioni nel Regolamento n. 318 recante "Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" che prevedano (D.G.C. n. 344 del 13 giugno 2023):

nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, individuate ai sensi dell'art. 44 ter del Regolamento di Polizia Urbana, una estensione dell'obbligo di redazione della valutazione di impatto acustico non solo in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma anche con riferimento al vociare delle persone negli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00.

Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 446 del 24/7/2023, ha approvato le modifiche al Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318), fra le quali vi è la previsione della valutazione d'impatto acustico anche per gli spazi all'aperto attrezzati di alcune tipologie di attività di somministrazione.

Le modifiche introdotte all'art. 23 del citato Regolamento hanno previsto, a far data dal 6 agosto 2023, la predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento anche per i circoli privati e esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38, dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolciumi e prodotti di gastronomia viene effettuata in spazi all'aperto attrezzati (quali a titolo esemplificativo dehors e padiglioni) con orario di esercizio oltre le ore 22:00.



Inoltre con medesima Delibera n. 446 del 24/7/2023 il Consiglio Comunale ha previsto una disposizione specifica transitoria relativamente agli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indicati nell'articolo 23 comma 1 lettera e), localizzati negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati dal Regolamento comunale n. 329, prescrivendo che, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00, la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'articolo 23 comma 1 ter debba essere prodotta, per gli esercizi esistenti, entro 6 mesi dalla data di approvazione delle modifiche al presente Regolamento, e prevedere idonee misure di mitigazione dell'impatto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico anche per gli spazi e strutture all'aperto, la cui gestione è oggetto del Protocollo Operativo "Gestione dei casi di mancata presentazione della valutazione di impatto acustico da parte di esercizi pubblici, ai sensi del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", (Polizia Municipale prot. 00061451 del 3 agosto 2018; Area Ambiente prot. 6805 del 9 agosto 2018) o in caso di esposti la cui gestione è oggetto del "Protocollo Operativo per la Gestione degli esposti per Inquinamento Acustico nella Città di Torino" prot. n. 8643 del 29 settembre 2017.

Il presente Protocollo Operativo fornisce pertanto indicazioni per la redazione, la verifica e il monitoraggio delle valutazioni previsionali di impatto acustico laddove sono presenti spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande; non è applicabile nel caso di rumorosità per assembramenti anche indotti dagli esercizi pubblici, ma in assenza di spazi allestiti per la permanenza dei clienti, oppure dopo la chiusura del locale.

La complessità e peculiarità della valutazione dell'impatto acustico degli spazi esterni attrezzati per la somministrazione deriva da una serie di fattori quali la complessità dell'attività scientifica ad essa correlata, dell'ordinamento nazionale e regionale, del procedimento di istruttoria, della continua evoluzione della materia acustica ambientale e del diritto dell'ambiente; per tali motivazioni si ritiene che il presente Protocollo Operativo debba avere carattere sperimentale e suscettibile di aggiornamenti e modifiche derivanti dall'applicazione della nuova norma introdotta nella revisione del Regolamento Comunale n. 318 (art. 23 comma 1



ter), da modifiche normative intervenute e/o da diversa indicazione da parte delle Autorità competenti in materia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA ACUSTICA

In merito allo specifico tema della rumorosità degli avventori in spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande, oltre alle disposizioni statali e regionali in materia di inquinamento acustico che sono riportate in dettaglio nel Protocollo Operativo richiamato nel §1 del presente documento, risultano inoltre applicabili le seguenti disposizioni regionali:

 D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". - Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.

Nell'Allegato A – Art. 10 si prescrive in particolare che le domande di autorizzazione e le DIA per gli esercizi di somministrazione comprendano la dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente anche al potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" [qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo ...] posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione.

Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010 avente ad oggetto: D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. del 8 febbraio 2010: "Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Prima applicazione". Indicazioni interpretative.

All'art. 10 si precisa che, data la necessità di tutelare i ricettori già presenti in un luogo dove sono insediate altre fonti di rumore antropiche, anche nel caso in cui il Comune



sia dotato di Piani di risanamento acustico, la nuova apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di un esercizio di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei "valori limite di immissione" previsti dalla legge, cioè seguendo gli usuali disposti dell'art. 10 – Impatto acustico – della L.R. n. 52/2000."

Inoltre, l'Allegato 1 alla medesima nota (punto n. 4) chiarisce che l'impatto dei locali debba includere l'impatto acustico connesso al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale in periodo serale e notturno.

- Il D.P.R.19 ottobre 2011 n. 227 recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49 comma 4 quater del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". In particolare, all'art. 4 prevede l'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione d'Impatto Acustico per le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del medesimo D.P.R., fra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che le medesime non "utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali".
- Nota della Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - prot. n. 12140 del 30 luglio 2015 avente ad oggetto: "Guida agli adempimenti amministrativi per la prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica".

Fornisce una guida per i comuni, inviata anche alle associazioni di categoria, per gli adempimenti per la prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica. Riprende tutto quanto indicato nei precedenti punti e fornisce alcuni punti chiave sui quali Pubbliche Amministrazioni e esercenti devono sensibilizzarsi.

Si osserva che la D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52", al §1 precisa che la documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi



limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

In particolare prevede che il Proponente debba verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporti l'installazione o l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esercizio di attività rumorose. In proposito si richiama l'attenzione sulla necessità di considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o allo svolgimento dell'attività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto. In merito a quest'ultimo punto si ritiene coerente con la normativa considerare pertanto anche il rumore antropico "indotto" dall'esercizio di somministrazione alimenti e bevande negli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi ai medesimi locali di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico.

Si evidenzia infine che:

- le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate al paragrafo 3 (fra i quali circoli privati e i pubblici esercizi), sono adottati previo accertamento, mediante istruttoria della documentazione presentata, della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico (punto 1 c. 8 della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico);
- la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del l'articolo 8 (nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali), che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune. (art. 8 c.6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico).



3. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER GLI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995) seguendo i "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52*" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004.

Per quanto riguarda la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" prevista dall'art. 4, comma 2 del DPR 227/2011 si rimanda all'interpretazione di ARPA Piemonte diffusa ai comuni piemontesi tramite una nota nel 2013.

La relazione, per poter essere considerata valida, deve essere obbligatoriamente sottoscritta anche dal Proponente l'intervento o dal procuratore che presenta l'istanza.

La valutazione di impatto acustico deve essere allegata all'istanza inviata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) della Città di Torino, secondo le modalità da esso stabilite.

3.1 CARATTERIZZAZIONE DEL RUMORE ANTROPICO IN SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO

Per la caratterizzazione dei livelli sonori di spazi e strutture all'aperto per il consumo di alimenti e bevande, ai sensi del §4, punto 9) della D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004, è necessario ricorrere ad approcci analitici, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. In caso di utilizzo di modelli acustici, poiché il software potrebbe non prevedere di default il dato relativo al contributo antropico, il tecnico in acustica ambientale dovrà tenerne conto in funzione del contesto e della tipologia di locale di somministrazione. Ogni scelta deve essere opportunamente descritta e motivata.

Vista l'incertezza intrinseca nei modelli previsionali e tanto più evidente per la caratterizzazione del rumore antropico, rimane fatta salva la possibilità per il tecnico competente in



acustica ambientale di eseguire specifici rilievi fonometrici in postazioni ritenute significative e che rappresentino il caso da analizzare.

La letteratura in materia è molto scarsa mentre la normativa italiana non affronta tale tema direttamente, richiamando l'esigenza del rispetto dei limiti acustici.

Nella prima fase di applicazione dell'obbligo regolamentare di valutazione previsionale di impatto acustico dei dehors/padiglioni sono pervenute agli uffici - del Servizio competente in acustica della Città di Torino - numerose richieste da parte dei Tecnici in Acustica Ambientale di chiarimenti sui modelli e sulle misure fonometriche da eseguire.

A tal fine è stato chiesto supporto ad ARPA Piemonte la quale con nota acquisita dal Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica con prot. n. 4465 del 30/04/2024 ha fornito il proprio contributo tecnico riportato nel documento <u>CRITERI TECNICI PER LA VALUTAZIONE</u> <u>DELL'IMPATTO ACUSTICO DEL VOCIARE DELLE PERSONE IN SPAZI APERTI ATTREZZATI</u>, al quale si rimanda per gli approfondimenti tecnici.

3.2 LIMITI E CASI DI ESCLUSIONE

Con il documento <u>CRITERI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO</u> <u>DEL VOCIARE DELLE PERSONE IN SPAZI APERTI ATTREZZATI</u> ARPA Piemonte formula un'ipotesi di semplificazione per la predisposizione della valutazione previsionale di impatto acustico nel caso di dehors su strada caratterizzati dal rumore prodotto dal solo vociare delle persone, ricorrendo il presupposto di applicazione della normativa.

Considerando la formula della D.G.R. Lombardia 4 dicembre 2017 - n. X/7477, con un ricettore situato a 5 metri dal centro del dehors, ARPA Piemonte riporta i risultati del calcolo nell'ipotesi di rispetto di livelli assoluti sul periodo notturno di 45, 50 e 55 dB(A).

Dehors e padiglioni localizzati in ambiti urbani critici

Come riportato in premessa, nei casi previsti dal Regolamento n. 318 art. 23 c. 1 lett. e), c.1bis e c.1ter, la realizzazione, modifica o potenziamento di opere e per le attività esistenti, è necessaria la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, fatta salva la possibilità di presentazione di dichiarazione sostitutiva nei casi sotto indicati.



La Città di Torino, nell'ambito di attuazione del Piano di Risanamento Acustico comunale per l'inquinamento acustico legato ai fenomeni di "movida", redatto ai sensi dell'art. 7 della L. n. 447/1995 e dell'art. 13 della L.R. n. 52/2000 che è stato approvato dalla Città con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144/2021 del 1 marzo 2021, in un'ottica di semplificazione e graduale raggiungimento degli obiettivi di risanamento, per i dehors e padiglioni localizzati in ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio, come individuati dal regolamento comunale n. 329,

- alla luce delle campagne di monitoraggio acustico ambientale condotte negli anni, che hanno evidenziato elevati livelli sonori in periodo notturno in tali ambiti urbani, mediamente superiori a 60-65 dB(A);
- ritenendo i limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 per la classe di destinazione d'uso del territorio IV aree di intensa attività umana, pari a 55 dB(A) notturni rappresentativi della destinazione d'uso di tali ambiti urbani;

propone in una prima fase il raggiungimento del livello assoluto sul periodo notturno pari a 55 dB(A), al fine di perseguire il rispetto del limite di immissione differenziale. Tale obiettivo sarà periodicamente rivalutato dalla Città di Torino sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio acustico ambientale in tali ambiti urbani.

Sulla scorta di tale assunzione (livello assoluto sul periodo notturno di pari a 55 dB(A)) il titolare/gestore del locale del dehors/padiglione può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00 se il dehors/padiglione rientra in uno dei seguenti casi:

- numero posti a sedere inferiore o pari a 12 e orario massimo di esercizio ore 24:00;
- numero posti a sedere inferiore o pari a 38 e orario massimo di esercizio ore 23:00.

Dehors e padiglioni localizzati in altre aree cittadine

Per i dehors e padiglioni non localizzati in ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio, come individuati dal regolamento comunale n. 329, la valutazione di impatto acustico deve essere redatta solo nei casi in cui all'interno dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande che ha il dehors/padiglione, si utilizzino impianti di diffusione sonora oppure si svolgano manifestazioni ed



eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ai sensi di quanto indicato all'art. 4 del D.P.R.19 ottobre 2011 n. 227.

Nei casi di applicazione, la valutazione di impatto acustico deve essere redatta dal Tecnico Competente in acustica Ambientale, prendendo a riferimento i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 e dal piano di classificazione acustica della Città.

Anche in questo caso, il titolare/gestore del locale del dehors/padiglione può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00 se il dehors/padiglione rientra in uno dei seguenti casi:

- numero posti a sedere inferiore o pari a 12 e orario massimo di esercizio ore 24:00;
- numero posti a sedere inferiore o pari a 38 e orario massimo di esercizio ore 23:00.

3.3 SEMPLIFICAZIONI

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 della D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Per quelle attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentino emissioni sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, le Associazioni di categoria possono far predisporre da tecnici competenti in acustica ambientale appropriati schemi semplificati di documentazione di impatto acustico.

Nelle aree individuate dal "Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici" n. 329 quali ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, all'inquinamento acustico, alla fruibilità degli spazi e alla vivibilità del territorio, la valutazioni previsionali di impatto acustico per gli spazi e strutture all'aperto degli esercizi pubblici, per il perseguimento dei fini determinati dalla L. 447/95 e decreti



attuativi, secondo i principi di economicità, e di efficacia, può essere redatta anche a livello di isolato, di via o raggruppamento di esercizi pubblici.

Nel caso in cui la relazione evidenzi livelli superiori ai limite di legge, essa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dal dehors/padiglione, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del competente ufficio della Città.

Tale piano di risanamento deve indicare inoltre:

- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari.

3.4 INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA

A seguito del calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto al rumore antropico indotto dal dehors/padiglione nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante, svolto con riferimento agli orari di esercizio dell'esercizio pubblico e del rispettivo dehors/padiglione, in caso di superamento dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, la relazione previsionale di impatto acustico deve descrivere i provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea, che si intendono attuare.

La descrizione di detti provvedimenti deve essere supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nella Tabella A un abaco dei possibili interventi di risanamento per i dehors/padiglioni con il sistema dei punteggi in base all'efficacia:



TIPOLOGIA INTERVENTO	INTERVENTO	PUNTEGGIO/ EFFICACIA (*)(**)	NOTE
STRUTTURALE	Tipo D1-D2: tende a falda tesa, ombrelloni	max 3	Rif. D.G.R. Lombardia 4 dicembre 2017 - n. X/7477
	Tipo D3: tende a falda tesa, ombrelloni, con presenza di pannelli trasparenti con altezza massima di metri 1,60	max 5	
	Tipo P1: padiglione aperto su un lato	da calcolare	dipende dalla struttura
	Tipo P2: padiglione chiuso	da calcolare	dipende dalla struttura
	Tipi D1-D2-D3-P1-P2: trattamento fonoisolante e/o fonoassorbente delle strutture e/o delle pedane e arredi	da calcolare	dipende dalla mitigazione
GESTIONALE	presenza di personale dedicato all'assistenza alla clientela volto a impedire che i clienti arrechino disturbo ai ricettori più prossimi con schiamazzi o comportamenti disturbanti (riferimento art. 44 bis Regolamento di Polizia Urbana)	max 3	contribuisce alla riduzione dell' "effetto Lombard"
	dopo le ore 22 la somministrazione assistita esclusivamente nello spazio attrezzato per il consumo, costituito dalla superficie di somministrazione indicata nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per gli spazi interni e dalla superficie di suolo pubblico concesso per gli spazi all'aperto	max 3	contribuisce alla riduzione dell' "effetto Lombard"
	cartellonistica per richiamare l'attenzione sul rispetto dei residenti	1	
	riduzione orario	da calcolare (***)	applicare formule per il calcolo della potenza acustica



	riduzione capienza	da calcolare (****)	applicare formule per il calcolo della potenza acustica
SENSORISTICA	sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni sonore	max 3-5	
	semafori sonori sensibili all'aumento dei livelli statistici	max 3	utili se accompagnati da personale dedicato all'assistenza alla clientela
	azioni di comunicazione attraverso video installazioni, messaggistica luminosa, grafica di cortesia e di emergenza	max 3	utili se accompagnati da personale dedicato all'assistenza alla clientela
	individuazione ed attuazione di tecniche di gamification, al fine di diffondere messaggi positivi che possano stimolare la clientela ed i titolari dei locali a tenere comportamenti coscienziosi	max 3	utili se accompagnati da personale dedicato all'assistenza alla clientela

Tabella A

(*) espressi in dB(A)

- (**) i punteggi/efficacia indicati nella tabella sono indicazioni puramente indicative, desunte dalle relazioni previsionali di impatto acustico finora presentate. Tali valori sono suscettibili di aggiornamento in base agli studi presenti in letteratura o verifiche fonometriche eseguite in opera dai tecnici competenti in acustica.
- (***) a titolo puramente esemplificativo, se un dehors riduce l'orario di apertura dalle 03:00 alle 00:30 il livello stimato di immissione si riduce di 3 dB(A).
- (****) a titolo puramente esemplificativo, se un dehors riduce la capienza del 50%, a parità di orario di fine servizio, il livello stimato di immissione si riduce di 3 dB(A).